

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Agricolo, mediante n. 3 sorgenti site in Comune di Viverone, rilasciata all'Azienda POZZO Elisa con D.D. n. 411 del 15.03.2023. PRAT. VIVERONE1

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 411 del 15.03.2023

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario l'Azienda Agricola POZZO Elisa, con sede legale e operativa in via Marchesi di Gattinara n. 22 - 13886 Viverone (BI) – (P. IVA 03511450102);
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 4/R/2011 e s.m.i., sottoscritto il 20.12.2022 dalla Titolare della Ditta. Il disciplinare approvato costituisce parte integrante della presente determinazione ed è conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di assentire, ai sensi dell'art. 2 del "Regolamento", la concessione preferenziale per poter derivare acqua sotterranea, ad uso Agricolo, da n. 3 sorgenti in Comune di Viverone - foglio 17 - mappale 142, secondo i seguenti parametri:
dal 10.08.1999 al giorno precedente alla data di rilascio del presente provvedimento di concessione le portate assentite con D.D. 08 aprile 2003 n° 1.475, con cui era stata autorizzata la prosecuzione in via provvisoria dell'esercizio dell'utenza idrica, come indicato in premessa;
a decorrere dal presente provvedimento di concessione l'estrazione di un volume massimo di 165.500 metri cubi annui d'acqua sotterranea, pari ad un prelievo di 5,25 l/s medi e continui, con una portata massima istantanea di 7,5 l/s;
4. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
nelle premesse: il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità, che è: "AGI/Anfiteatro morenico Ivrea";
all'art. 11: la durata della concessione, che è di 40 anni, a partire dalla data del presente atto di assenso, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 e s.m.i. (omissis).

Il Dirigente Responsabile
Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.276 di Rep. del 20 dicembre 2022

Art. 9 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone e alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli

obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Dr. Graziano STEVANIN